

La normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Dlgs. 81/2008 (TESTO UNICO)

ma non solo...

D.lgs. 30/95 (Anti-protezione)
D.lgs. 31/11 (Tutela delle lavoratrici madri)
D. Lgs. 66/03 (Lavoro notturno e a turno)
D.M. 19/99 e 262/00 (Tutela minori)

La sorveglianza sanitaria



Definizione e scopi

Quando e come si applica

Giudizio di idoneità



Rischi lavorativi

Tipologia di visite

Definizioni (2/3)

(D.Lgs. 81/08: art. 2, c.1, lett. m)

- **sorveglianza sanitaria**: insieme degli **atti medici**, finalizzati alla tutela dello **stato di salute e sicurezza** dei lavoratori,
 - in relazione all'ambiente di lavoro
 - ai fattori di rischio professionali
 - e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa


La sorveglianza sanitaria

- ▶ E' una attività **clinico-epidemiologica** condotta su **lavoratori sani**, per mandato del **DDL**, con riferimento ai rischi professionali specifici contenuti nel **DVR**.
- ▶ Ha la finalità di migliorare il livello di salute lavorativa (**promozione** della salute).
- ▶ Può identificare gli **effetti precoci** dell'esposizione a rischio.

La sorveglianza sanitaria (2)

- ▶ Serve a **verificare** i risultati della valutazione dei rischi (l'assenza di danni per la salute).
- ▶ Serve a **comunicare il rischio** e le procedure adottate per prevenirlo.
- ▶ Fornisce **indicazioni** epidemiologiche sulle modalità per garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro.

La sorveglianza sanitaria



RISCHI LAVORATIVI



Rischio per la salute

Rischio responsabile della potenziale **compromissione dell'equilibrio biologico** del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto.

- Esposizione ad **agenti chimici**: sostanze e preparati chimici pericolosi, agenti cancerogeni e mutageni, amianto.
- Esposizione ad **agenti fisici**: rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima, illuminazione, campi elettromagnetici, etc.
- Esposizione ad **agenti biologici**:

Rischio per la sicurezza

Rischio responsabile del potenziale verificarsi di **incidenti o infortuni**, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc).

- **Carenze strutturali dell'ambiente di lavoro** (altezza, superfici, volume, illuminazione, pavimenti, pareti, solai, etc).
- **Carenze di sicurezza su macchinari e attrezzature** (marcatura CE, protezione degli organi di avviamento, trasmissione, lavoro, comando, etc).
- **Manipolazione di sostanze pericolose** (sostanze infiammabili, esplosive, comburenti, corrosive, etc).
- **Carenza di sicurezza elettrica** (idoneità del progetto e d'uso, impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o esplosione, impianti speciali a caratteristiche di ridondanza, etc).
- **Incendio ed esplosione** (materiali infiammabili, sistemi antincendio, segnaletica di sicurezza, etc).

Rischi trasversali/organizzativi

Rischio per la salute e la sicurezza

Rischio individuabile all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito; il rapporto in parola è peraltro immerso in un quadro di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.

- **Organizzazione del lavoro** (turnazione, lavoro notturno, monotono, movimentazione manuale carichi, etc).
- **Fattori psicologici** (intensità, monotonia, solitudine, complessità, etc).
- **Fattori ergonomici** (conoscenze e capacità del personale, norme di comportamento, ergonomia delle attrezzature, etc).
- **Condizioni di lavoro difficile** (lavoro in pressioni diverse dal normale, in condizioni climatiche esasperate, etc).

Sorveglianza sanitaria (art. 41)

....

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b)...

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) ...

b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

....

- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

....

La richiesta può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, «... indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi»

....

- d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente (esposizione a agenti chimici e amianto);
- e-bis) **visita medica preventiva in fase preassuntiva**;
- e-ter) **visita medica precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

....

....

4. Le visite mediche di cui al comma 2, **a cura e spese del datore di lavoro**, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), **e-bis) e e-ter)** sono altresì finalizzate alla **verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.**

...

La verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

- Sono allo stato attuale disponibili **due distinti elenchi** (compilati dalla Conferenza Stato - Regioni)
 - uno comprendente le categorie di lavoratori sui quali attivare la verifica della condizione di alcol dipendenza (Provvedimento 16/3/2006)
 - l'altro le categorie di lavoratori sui quali attivare la verifica della assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (Provvedimento 30/10/2007)

Sorveglianza sanitaria (art. 41)

....

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al c. 2, esprime uno dei seguenti **giudizi** relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

...

Sorveglianza sanitaria (art. 41)

....

- 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro**
(sanzione amministrativa pecuniaria [art. 58, c.1, lett. e])
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Sorveglianza sanitaria (art. 41)

....

9. Avverso i giudizi del medico competente, **ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva**, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

La figura del PREPOSTO e gli obblighi di vigilanza



Il ruolo del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro, figura cardine dell'impresa, ha l'obbligo di:

- **nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione**
- **valutare tutti i rischi nel luogo di lavoro,**
- **adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o almeno ridurre i rischi**
- fornire DPI adeguati ai lavoratori,
- garantire l'adeguata informazioni, formazione ed addestramento ai lavoratori,
- nominare il medico competente,

e molti altri obblighi, tra i quali, in particolare,

- **individuare e ripartire i ruoli aziendali tenuti ad applicare le misure di prevenzione e protezione ed a e vigilarne l'applicazione.**

Ruolo del datore di lavoro

Per applicare e far applicare le misure di prevenzione e protezione e vigilarne l'applicazione il datore di lavoro **deve**:

- nominare/individuare dei dirigenti cui affidare i compiti dell'art. 18;
- nominare/individuare dei preposti cui affidare i compiti dell'art. 19;

qualora necessario in relazione a

- tipo di attività (complessa, semplice, su più sedi, ecc);
- tipi di rischi e necessità di vigilanza;
- valutazione del «*come*» gestire la sicurezza.

Preposto (definizione)

Art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 81/2008

È «**preposto**»:

- La «*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*»

Il preposto deve:

- avere **competenze professionali** adeguate al ruolo che ricopre;
- **sovrintendere** all'attività lavorativa;
- **garantire** l'attuazione delle direttive ricevute;
- **controllare** l'attuazione delle direttive da parte dei lavoratori;
- **esercitare** un funzionale potere di iniziativa.

La modifica all'art. 19 - L. 215/2021

La legge 17 dicembre 2021, n. 215 (di conversione del decreto legge n. 146/2021, «*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*») in vigore dal 21 dicembre 2021

- ha modificato **l'art. 19 – «*Obblighi del preposto*»** chiarendo ed esplicitando meglio
 - i contenuti e
 - le modalità di esercizio della vigilanza.

Obblighi di attivazione connessi alla vigilanza

(modifica all'art. 19)

In relazione all'attività di vigilanza, il preposto ha i seguenti tre obblighi di attivazione:

- 1. intervenire** per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori;
- 2. interrompere l'attività** del lavoratore in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite;
- 3. interrompere temporaneamente l'attività**, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.

Obblighi di informazione connessi alla vigilanza

(modifica all'art. 19)

In relazione all'attività di vigilanza, il preposto ha i seguenti due obblighi di informazione:

- 1. informare** i diretti superiori, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite al lavoratore (oltre che interrompere l'attività del lavoratore stesso);
- 2. segnalare tempestivamente** al datore di lavoro e al dirigente i casi rilevati di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (oltre che interrompere temporaneamente l'attività).

Comportamenti non conformi

1° obbligo di attivazione: **intervenire**

Il preposto vigila e sorveglia le attività e, se constatata comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, deve:

- **intervenire** per modificare il comportamento non conforme;
- **fornire** ai lavoratori le necessarie indicazioni di sicurezza;
- **far applicare** le misure di prevenzione e di protezione collettiva ed individuale adottate.

Presupposto fondamentale per adempiere a tali obblighi è la conoscenza da parte del preposto

- delle **disposizioni** e delle **istruzioni** di sicurezza;
- delle **misure** di prevenzione e protezione collettiva ed individuale adottate per il reparto/settore/mansioni su cui il preposto stesso esercita la sorveglianza.

Inosservanza di disposizioni impartite

II° obbligo di attivazione: interrompere l'attività

I° obbligo di informazione

Se le **disposizioni impartite non vengono osservate**, il preposto ha l'obbligo di

- interrompere l'attività del lavoratore;
- informare i diretti superiori.

Il potere/obbligo di interrompere l'attività lavorativa è una **nuova modulazione del ruolo del preposto e dell'efficacia della vigilanza esercitata**.

L'obbligo di informare i superiori era già implicitamente contenuto nei compiti del preposto.

Deficienze di mezzi e attrezzature – Condizioni di pericolo

III° obbligo di attivazione: interruzione temporanea
II° obbligo di informazione

La sorveglianza del preposto riguarda:

- i comportamenti dei lavoratori
- la sicurezza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

In caso di rilevazione di

- carenze/non conformità («deficienze») dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o di
- condizioni di pericolo,

il preposto deve:

- se necessario, interrompere temporaneamente l'attività;
- fare tempestiva segnalazione al datore di lavoro e al dirigente le carenze ed i pericoli rilevati.

Il preposto deve quindi **conoscere le condizioni di sicurezza di macchine e attrezzature** con cui operano i lavoratori.

